

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. La delega per il riassetto delle disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco è contenuta nell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229, che reca interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione (legge di semplificazione per il 2001).

L'inserimento nel novero di un più ampio intervento di riassetto normativo e codificazione comporta che i criteri stabiliti dall'art. 11 devono essere integrati con le altre direttive che possono desumersi dalla legge di semplificazione del 2001.

In questo senso, la nozione di coordinamento normativo assume un significato non solo lessicale e sistematico, ma consente un più ampio intervento, inteso a rendere la normativa su cui si va ad incidere più coerente nel suo complesso ed in sintonia con l'evolversi dei principi generali e con l'esigenza di ridefinire l'area di incidenza delle pubbliche funzioni secondo il disegno ordinamentale previsto dal titolo V della Costituzione.

Il primo vaglio che deve essere effettuato nell'esercizio della delega consiste nel valutare se la funzione che viene regolata è indispensabile e se è allocata ad un livello di governo adeguato secondo il principio della sussidiarietà.

Circa la necessità delle funzioni esercitate dal Corpo nazionale non sussistono dubbi.

Quanto al livello di governo nel quale devono collocarsi, va evidenziato che le competenze assegnate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono complesse e variegate, e si possono riferire a più punti delle funzioni riservate allo Stato, elencate dal nuovo art. 117 della Cost. Da un lato non può dubitarsi della piena competenza statale, trattandosi di norme che altro non rappresentano se non la razionalizzazione della organizzazione degli uffici di un organo dello Stato (in questo senso, *cf.* Corte Cost., sentenza n.134/2004)

Più complessa può apparire la vicenda del riordino delle competenze, che va analizzata di volta in volta secondo la natura delle stesse.

Pur non essendo espressamente menzionate, non si può altresì dubitare che le attività di soccorso pubblico e di prevenzione incendi, sono rimaste attribuite alla competenza esclusiva dello Stato, nell'ambito delle competenze legislative fissate dall'art.117 della Cost. E' noto che l'attività di soccorso pubblico risponde ad esigenze fondamentali di tutela dell'incolumità delle persone e dell'integrità dei beni, a cui sottendono istanze di unificazione che richiamano direttamente lo stesso principio di unità ed indivisibilità della

Repubblica. Per i suoi contenuti e finalità, il soccorso pubblico presenta – è nozione di comune esperienza – connessioni dirette e non scindibili dalle funzioni proprie della sicurezza, con riflessi immediati sul terreno del mantenimento dell'ordine pubblico.

Per quanto riguarda la prevenzione incendi, è altresì certo che essa è funzionale alla tutela della incolumità della vita e della sicurezza dei cittadini ed è altresì diretta a prevenire una serie di reati ad essa collegati (si pensi all'omicidio colposo o alle lesioni colpose), avuto riguardo alla elevata connotazione di rischio che caratterizza i sistemi e le attività che essa sottende (*cfr. anche se non strettamente in termini, Corte Cost. sentenza n. 428/2004 in materia di circolazione stradale*); la sua collocazione nell'ambito delle competenze legislative statali è in linea con la giurisprudenza della Corte Cost. (sent. n. 407/2002) che riferisce la sicurezza alle misure relative alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell'ordine pubblico.

Alla prevenzione incendi è inoltre inscindibilmente connessa la rigorosa necessità di adottare una disciplina tecnica uniforme su tutto il territorio nazionale, in modo da assicurare, ugualmente in tutti i casi, costanti livelli di sicurezza, (*cfr. in senso conforme, Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, 25 agosto 2003*).

Altri compiti del Corpo nazionale possono poi *impattare* su principi costituzionali di legislazione esclusiva o concorrente. Si pensi per quanto riguarda i primi, ai compiti di difesa civile ed al loro riferimento all'art.117 lett d) della Cost. e, con riguardo ai secondi, alla "protezione civile", alla "disciplina dei porti ed aeroporti civili", al "trasporto e distribuzione dell'energia". Soccorre però sul punto l'insegnamento della Corte Costituzionale (sent. n.303/2003), che ha ritenuto poter la disposizione dell'art.118 Cost., in applicazione del metodo di sussidiarietà verticale e di adeguatezza, attrarre la funzione legislativa, dove ricorra la necessità dell'esercizio unitario delle funzioni amministrative.

2. Sulla base delle premesse svolte, per giungere alla redazione di un testo per l'esercizio della delega, l'approccio metodologico seguito è stato quello di procedere alla raccolta di un vastissimo ambito normativo da unificare, alla successiva verifica della rilevanza delle singole disposizioni ai fini dell'oggetto della delega, ed all'accertamento della loro la vigenza. I risultati della ricerca, coordinati e riuniti in modo sistematico, sono confluiti nel nuovo testo, in cui è stato riportato l'assetto normativo fondamentale, rimettendo a successivi regolamenti dell'Amministrazione la disciplina di dettaglio. L'indagine è stata svolta sulle fonti legislative di rango primario, ma anche su quelle di matrice regolamentare nei casi in cui è apparso necessario per maggiore chiarezza ed organicità del sistema.

La normativa concernente il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possedeva una propria sistematicità in epoca risalente (legge n. 1570/1941; legge n. 469/1961) e via via è stata modificata con interventi per lo più parziali che si sono sovrapposti nel tempo, spesso lasciando in vigore le norme originarie. In questo quadro complesso è inevitabile operare interventi innovativi che integrino le modifiche sopravvenute e riportino ad organicità la disciplina. Ciò ha comportato spesso la necessità di riscrivere il testo vigente in modo da conferirgli maggiore leggibilità e conformità alle riforme che hanno nel tempo hanno coinvolto la pubblica amministrazione.

Nella redazione sono state tenute in particolare presenti, tra le altre, le seguenti leggi ed i seguenti regolamenti:

- a) regio decreto 10 ottobre 1935, n. 1971 "Approvazione delle disposizioni per la prevenzione e la estinzione degli incendi a bordo delle navi mercantili";
- b) legge 13 maggio 1940, n. 690 "Organizzazione e funzionamento del servizio antincendi nei porti";
- c) legge 27 dicembre 1941, n.1570 "Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendio";
- d) regio decreto 16 marzo 1942, n. 699 "Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale non statale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";
- e) regio decreto 16 marzo 1942, n. 701 "Regolamento di disciplina del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";
- f) regio decreto 16 marzo 1942, n. 702 "Regolamento per il personale dei ruoli statali dei servizi antincendi";
- g) legge 13 maggio 1961, n.469 "Ordinamento dei servizi antincendio e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";
- h) legge 4 gennaio 1963, n. 10 "Adeguamento dell'indennità di alloggio ai sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale vigili del fuoco ed estensione della indennità speciale annua aggiuntiva al trattamento di quiescenza";
- i) legge 26 luglio 1965, n.966 "Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento";
- j) legge 8 dicembre 1970, n. 996 "Norme sul soccorso e l'assistenza delle popolazioni colpite da calamità" – protezione civile

- k) legge 27 dicembre, n.850 “Aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;
- l) legge 23 dicembre 1980, n.930 “Norme sui servizi antincendio negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”
- m) legge 18 luglio 1980, n. 406 “Norme sulle attività alberghiere esistenti. Disposizioni per la prevenzione incendi”;
- n) legge 7 dicembre 1984, n.818 “Nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e3 della legge 4 marzo1982, n. 66 e norme integrative dell’ordinamento del Corpo nazionale”;
- o) decreto legge 4 agosto 1987, n. 325, “Disciplina temporanea per l’accesso ai ruoli della pubblica sicurezza e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco” convertito dalla legge 3 ottobre 1987, n.402
- p) legge 5 dicembre 1988, n.521 “Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”
- q) legge 2 dicembre 1991, n. 384 “Modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti”
- r) legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del servizio nazionale della protezione civile”;
- s) decreto legge 28 agosto 1995, n. 361 “Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 27 ottobre 1995, n. 437;
- t) decreto legge 1 ottobre 1996, n.512 “Incremento di organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco” convertito dalla legge 28 novembre 1996, n.609;
- u) legge 10 agosto 2000, n. 246 “Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;
- v) legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”;
- w) legge 23 agosto 2004, n. 239 “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”;
- x) D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 “Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della

- direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE, della direttiva 2001/45/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro”;
- y) D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59”;
- z) D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 “Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”;
- aa) D.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76 “Regolamento concernente disciplina delle procedure per il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;
- bb) D.P.R. 23 dicembre 2002, n. 314 “Regolamento recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;
- cc) D.P.R. 7 settembre 2001, n. 398 “Regolamento recante l'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale del Ministero dell'interno”;
- dd) D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 “Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- ee) D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 “Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza incendi” e successive modifiche;
- ff) D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 “Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CE, relativa ai prodotti da costruzione”.

CAPO I - Ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il capo I accorpa e riscrive con gli aggiornamenti necessari le norme fondamentali relative all'assetto delle competenze ed all'organizzazione.

Sono state prese in esame norme che provengono in parte da fonti primarie risalenti ed in parte dal nuovo assetto organizzativo delle strutture centrali e periferiche dello Stato, che segue al processo di riorganizzazione dell'amministrazione pubblica disposto dalle c.d. leggi Bassanini.

Le principali leggi organiche di settore (L.n. 1570/1941 e L. n.469/1961) collocano il Corpo nazionale nel Ministero dell'Interno, con una certa autonomia organizzativa; ne individuano le competenze istituzionali e la struttura organizzativa a livello centrale e

periferico, aspetti questi ulteriormente integrati da successive leggi di settore (legge n.966/1965; legge n.996/1970; legge n.930/1980) e da altre disposizioni sparse in più fonti normative.

Questo complesso sistema è stato posto in raffronto con i principi introdotti dal D.Lgs n. 300/1999 e dai successivi provvedimenti di attuazione, che hanno inciso - soprattutto i secondi - profondamente sugli aspetti organizzativi e strutturali del Corpo.

L'art 14 del decreto legislativo n. 300/1999 attribuisce al Ministero dell'interno, tra gli altri, funzioni e compiti in materia di difesa civile, soccorso pubblico e prevenzione incendi, nonché gli altri compiti assegnati dalle vigenti norme al Corpo nazionale; il successivo art.15, stabilisce che l'organizzazione periferica del Ministero dell'interno è costituita anche dalle strutture periferiche del Corpo nazionale; il D.P.R. n.398/2001 sull'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno e sull'istituzione dei dipartimenti, attribuisce al Dipartimento dei vigili le competenze sopra indicate, svolte dalle direzioni centrali in cui si articola il Dipartimento. Il D.M.7 marzo 2000 definisce un'ulteriore fase dell'assetto organizzativo interno ed individua gli uffici di livello dirigenziale da attribuire ai dirigenti del Corpo.

Dalle fonti richiamate emerge con chiarezza che rimangono sostanzialmente immutati i compiti della prevenzione incendi e del soccorso pubblico, con l'aggiunta delle attribuzioni in materia di difesa civile; risulta invece modificata l'organizzazione del Corpo a livello centrale, con la soppressione della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendio ed il trasferimento delle funzioni degli uffici centrali (Scuole centrali, Centro studi ed esperienze, Servizio tecnico centrale, Servizio sanitario e Servizio ginnico sportivo) alle direzioni centrali e agli uffici da esse dipendenti.

Diverse considerazioni valgono per le articolazioni periferiche del Corpo, sulla cui struttura non hanno direttamente inciso le innovazioni attuate a livello centrale, e per le quali si pone solo l'esigenza di valutare la necessità riflessa di eventuali assestamenti.

In considerazione di quanto sopra, si è ritenuto di non riportare nel testo del decreto legislativo le disposizioni relative alla organizzazione centrale in quanto già presenti nei provvedimenti normativi che regolano il Dipartimento dei vigili del fuoco (art. 14 del d.lgs n.300; art 6 del DPR n.398 del 2002). Per la stessa ragione non è stata inserita alcuna previsione sul Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, in quanto già contenuta, in via generale, nell'art 5 del D.Lgs, n. 300 e nell'art 12, comma 1, del D.Lgs n.139/2000, in materia di rapporto d'impiego del personale della carriera prefettizia, e, più specificamente, nell'art. 6 del D.P.R. n. 398 cit.

ART 1

Definisce con una previsione di carattere generale struttura e funzioni del Corpo nazionale. Riporta in forma aggiornata quanto disposto nel titolo I “ Ordinamento dei servizi antincendio” della legge n.469/1961, articoli 1 e 9, nella parte in cui rispettivamente attribuiscono al Ministero dell’interno il servizio di prevenzione ed estinzione degli incendi ed attestano il carattere civile dell’Istituzione. Non sono state inserite, per scelta sistematica, le parti in cui si individuano i contenuti delle funzioni, riscritti , invece, nel Capo III “Prevenzione incendi” e nel Capo IV “Soccorso pubblico” del decreto legislativo. Si è tenuto conto inoltre delle competenze in materia di difesa civile previste dall’art 14 dei D.Lgs n. 300, dall’art. 6 del DPR n.398 e dall’art.52, comma 7, della legge n.448/2001, storicamente già previste nelle deposizioni della legge 1570/1941, nella parte in cui- art.1 - prevede che il Corpo è chiamato a contribuire “ ... *ai bisogni della difesa territoriale*” Il comma due riporta sostanzialmente la previsione dell’art 11 della legge n.225/1992, a cui infatti si fa rinvio, e risponde alla opportunità di completare il quadro dei compiti spettanti al Corpo nazionale.

ART 2

Riproduce in termini generali l’attuale articolazione periferica del Corpo. Le direzioni regionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile sono state istituite e disciplinate nel DPR n.314 del 2002; attualmente è prevista anche una direzione interregionale dei vigili del fuoco, Veneto – Trentino Alto Adige, per far fronte a particolari esigenze di soccorso della regione Trentino Alto Adige, che non viene però espressamente richiamata nel testo perché rappresenta una forma particolare di organizzazione della direzione regionale del Veneto, disciplinata sulla base del DPR n. 314 /2002 e di appositi protocolli. I comandi provinciali, i distaccamenti ed i posti di vigilanza sono previsti dagli articoli 10, 11 e 12 della legge n.469/1961; i reparti ed i nuclei speciali sono strutture operative di natura specialistica, richiamate in diverse disposizioni, nelle quali confluiscono i nuclei elicotteri, sommozzatori, nautici, le unità cinofile. Si è ritenuto di non riscrivere il contenuto degli articoli indicati e di non richiamare espressamente i regolamenti in materia, per evitare irrigidimenti della disciplina, ma di adottare la tecnica di rinviare genericamente alla fonte regolamentare, secondo i principi della semplificazione, mantenendo transitoriamente in vita le attuali previsioni.

ART 3

La norma accorpa diverse disposizioni contenute in più leggi e regolamenti emanati nel tempo, ed è diretta a rendere più chiare e facilmente leggibili le competenze del Dirigente generale - Capo del Corpo, in precedenza denominato Ispettore generale Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quale vertice del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il principale riferimento è l'art 8 della legge n.996/1970, che nel testo è stato coordinato con le previsioni di cui gli artt. 1, 2 e 8 della legge n.246/2000, dell'art.24 della legge n.521/1988; dell'art.2 del DPR n.608/1994, dell'art 10 del DPR n. 577/1982 e con le previsioni relative all'organizzazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 398/2002.

ART 4

La disciplina dei "distaccamenti volontari" da riportare all'art.10 della legge n. 246/2000 non è stata inserita nella disposizione relativa alle strutture periferiche del Corpo, di cui all'art.2, in quanto costituiscono strutture *sui generis* di eventuale istituzione d'intesa con gli enti locali per cui è apparso appropriato riservarne la trattazione in una norma autonoma.

ART 5

La disposizione tiene conto della speciale disciplina adottata in materia di servizi antincendio nella regione Valle D'Aosta e nelle Province autonome di Trento e Bolzano.

CAPO II. Personale (artt. 6 - 12)

La materia del rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha formato oggetto di una delega al governo – legge n.252/2004- per l'adozione di uno o più decreti legislativi volti a stabilire in regime di diritto pubblico la disciplina del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo, ad esclusione del personale volontario .

Sulla base della legge delega n.252 cit è stato emanato il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217, che contiene il nuovo ordinamento del personale del Corpo nazionale

Nel procedimento di riassetto non vengono quindi prese in esame le disposizioni relative al personale permanente del Corpo nazionale, salvi quegli aspetti di carattere generale che non rientrano nella disciplina del rapporto di impiego.

Non si è tenuto conto, inoltre, delle norme relative al personale volontario ausiliario di leva, che sono state mantenute in vigore nella loro originaria formulazione, considerata la sospensione del servizio di leva disposta dal D.Lgs n.215/2001 .

Si è invece provveduto al riordino della disciplina relativa al personale volontario, in quanto questa categoria risulta espressamente esclusa dall'ambito della delega di cui alla legge n.252 cit..

Anche in questo caso gli interventi operati sono nel segno della semplificazione e della delegificazione. La disciplina proposta regola in modo organico gli istituti relativi al rapporto di servizio del personale volontario e tiene conto del fatto che la normativa vigente affida ampi spazi di disciplina alla fonte regolamentare (*cf.* DPR n.76/2004), situazione questa che nel testo viene maggiormente sviluppata.

L'art 6 distingue, sulla base degli articoli 7 e 8 della legge n.1570/1941, 14 e 16 della legge n. 469/1961, il personale del Corpo in permanente e volontario, quest'ultimo legato all'amministrazione da un rapporto solo di servizio; contiene le previsioni in merito all'attribuzione delle funzioni di polizia giudiziaria agli appartenenti al Corpo nazionale, nonché sull'utilizzo dei mezzi pubblici. L'art. 7 riporta quanto previsto dall'art.17 della legge n.818/1984, in merito all'utilizzazione del personale nelle istituzioni periferiche dipendenti dall'Opera nazionale di assistenza per il personale dei vigili del fuoco, fondazione di diritto privato con sede in Roma, presso il Ministero dell'interno, di cui al D.P.R. 30 giugno 1959, n. 630 e successive modifiche. Gli articoli da 8 a 12 sono dedicati al personale volontario e dettano le prescrizioni in materia di reclutamento, richiami in servizio, trattamento economico, disciplina e cessazione dal servizio, e riportano in forma coordinata, e con gli aggiornamenti intervenuti, gli articoli da 70 a 74 della legge n.469; 13 della legge n.996/1970; 41 della legge n.930/1980; 35 della legge 521/1988; 12 della legge n.246/2000 e, ove necessario, nel DPR n.76/2004.

CAPO III Prevenzione incendi (artt.13 – 23)

Sono state riunite in modo organico le numerose previsioni in materia, modificando ove necessario il tenore letterale delle disposizioni in modo da rendere il testo chiaro e conforme all'evoluzione dei principi nazionali e comunitari esistenti in materia. Nella redazione delle norme si è tenuto conto oltre che delle fonti di rango legislativo anche di quelle regolamentari, ed in particolare del DPR 29 luglio 1982, n. 577, emanate sulla base della legge n. 406/1980, sull'espletamento dei servizi antincendio. E' sembrato opportuno, infatti,

per rendere immediatamente percepibile il sistema fondamentale della prevenzione incendi, riportare alla sede legislativa alcune previsioni del DPR n. 577/1982 e del DPR n. 37/1998 che, per il loro stesso contenuto, attengono preferibilmente ad una fonte di primo grado e che comunque, inserite nel decreto legislativo, conferiscono maggiore organicità al sistema. D'altra parte, non si pone alcun problema di interpretazione o di incompatibilità tra le norme regolamentari contenute nei DPR citati e quelle riscritte nel testo.

L'art 13, definisce la nozione di prevenzione incendi, con riferimento anche agli aspetti interdisciplinari. L'art 14 codifica il principio della competenza esclusiva del Ministero dell'interno, contenuto nell'art 22 della legge n.1570/1941, riaffermato costantemente in vari provvedimenti normativi (*cf* art. 1, c. 7, legge n. 269/2004 sul riordino del settore energetico, il *DRP* n.200/2004) ed elenca le attività di prevenzione incendi, che vengono collocate in un'unica previsione; l'art 15 disciplina l'emanazione delle norme tecniche di prevenzione incendi ; negli articoli 16, 17, 18 e 19 vengono trattate in dettaglio alcune delle attività di prevenzione incendi elencate nell'art 14, in relazione alla opportunità di fissare per le stesse una disciplina più completa. In particolare, l'art 16 determina il procedimento di prevenzione incendi sulla base di quanto già previsto dalla legge n. 966/1965, della legge n.818/1984, del DPR n.577/1982 e del DPR n.37/1998. Si è reso necessario sul punto , per il coordinamento con le disposizioni successive, e specialmente con l'art. 20 del testo, prevedere che le attività soggette al rilascio del certificato vengono individuate con regolamento da emanare con decreto del Presidente della Repubblica. Nell'art.18 si disciplina il servizio di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo, con l'estensione alle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico. L'art. 19 introduce, in via generale, il potere di vigilanza svolto sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi dal personale del Corpo, con funzioni di polizia amministrativa e giudiziaria. **L'art. 20** dispone in materia di sanzioni penali e sospensione dell'attività. Per le sanzioni penali si rileva che il testo non introduce nuove sanzioni, né modifica sostanzialmente quelle previste, ma riporta, con dei necessari aggiornamenti, quanto già previsto dall'art. 5 della legge 818/1984. Nella attuale formulazione dell'art. 20 l'amministrazione ha tenuto conto dei rilievi della Corte Costituzionale in ordine all'art. 5 cit. e di cui alla sentenza 282/1990. La previsione della sanzione penale è stata infatti ancorata alla introduzione di elementi di maggiore specificità, quali la definizione dei requisiti essenziali per la determinazione del fatto tipico e l'introduzione di un criterio che determina, con sufficiente specificità la condotta penalmente rilevante (l'impiego di prodotti infiammabili o esplosivi che comportino in caso d'incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni). Al

successivo provvedimento amministrativo – DPR- viene poi demandata solo una funzione integrativa in ordine a quegli elementi che non possono essere indicati in modo particolareggiato dalla legge. Si tratta dello stesso criterio previsto per il reato di cui agli artt. 36, 37 e 389 del D.P.R. n. 547/1955, tuttora vigente e applicabile, come confermato da recenti decisioni della Cassazione penale (cfr. Cassazione penale Sez. III n.45064 del 24/11/2003). Gli artt. 21 e 22, dettano rispettivamente le norme sull'istituzione del Comitato tecnico scientifico per la prevenzione incendi e del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi. L'art 23 sancisce, come regola generale, l'onerosità della prestazioni di prevenzione incendi di cui all'art 14, già prevista in singole disposizioni sparse in più provvedimenti, salvo le eccezioni espressamente richiamate.

CAPO IV Soccorso pubblico (artt.24-26)

Il testo proposto rappresenta una sistematizzazione e razionalizzazione delle norme presenti e parte dall'individuazione della nozione di soccorso pubblico connessa al verificarsi di eventi che richiedono interventi d'urgenza.

La nozione di soccorso pubblico ed i contenuti della corrispondente attività, fissati all'art 24, commi da 1 a 4, del testo, sono stati tratti da una lettura complessiva ed evolutiva degli articoli 1, 23, 24, 25 e 30 della legge n.1570/1941; 1 della legge n.469 cit, 6 della legge n.996/1970 ed 11 della legge n.225/1992 per gli eventi di protezione civile. Il comma 5 dell'art 24 individua gli interventi collegati ad eventi di difesa civile , in corrispondenza delle attribuzioni del Corpo in materia, ed in linea con i compiti di istituto. Le specifiche fonti normative di riferimento, in tema di attribuzione di competenze di difesa civile, sono costituite dall'art.14 del D.lgs. 300/1999 , dall'art 6 del D.P.R. 398/2001 e dall'art 52, comma 7, della legge n.448/2001 che assegna al Corpo nazionale le risorse per fronteggiare, anche in relazione alla situazione internazionale, i rischi non convenzionali derivanti da atti criminosi compiuti in danno di persone o beni con uso di armi nucleari, batteriologiche e chimiche; il comma 6 definisce il contenuto dell'attività di soccorso prestata dai vigili del fuoco nel caso di incendi boschivi, con i necessari coordinamenti con la legge quadro del 21 novembre 2000, n.353; il comma 7 detta disposizioni concernenti le risorse strumentali per lo svolgimento dei compiti di soccorso.

Nell'art 25 è stata riscritta, accorrandola in un'unica previsione, la disciplina sui servizi a pagamento, applicati tutte le volte in cui non sussiste un pericolo di danno imminente alle

persone o ai beni, di cui agli articoli 26 della legge n.1570/1941; 1 ,3 e 5 della legge n.966/1965; 40 della legge n.930/1980 ; 18 della legge n.246/2000.

L'art 26 riguarda il soccorso in ambito portuale ed aeroportuale, previsto in via generale dall'art.1 della legge n.469 cit. e disciplinato rispettivamente dalla legge n.690/1940 e dagli artt.1, 2, 3 e 7 della legge n.930/1980. Nella formulazione è stato adottato il criterio di richiamare , per esigenze di organicità, le competenze fondamentali del Corpo, lasciando in vita la risalente disciplina che regola la materia e la cui rivisitazione coinvolge competenze anche di altre amministrazioni.

CAPO V Disposizioni in materia di contabilità (artt. 27, 28)

Gli articoli 27 e 28 contengono rispettivamente la disciplina relativa alla destinazione degli introiti derivanti dai servizi a pagamento e le norme in materia di amministrazione e contabilità. In relazione al secondo punto (norme in materia di amministrazione e contabilità), per le considerazioni già svolte, si è preferito richiamare la potestà regolamentare dell'Amministrazione e fare contemporaneamente salvo il D.P.R. 16 dicembre 1999, n. 550 e successive modifiche.

CAPO VI Disposizioni finali ed abrogazioni (artt. 29 - 36)

L'art. 29 è dedicato alle forniture di caserme, immobili e materiali destinati allo svolgimento dei servizi di istituto. Contiene altresì prescrizioni in materia di immatricolazioni di automezzi ed aeromobili del Corpo nazionale. La disposizione riunisce e riscrive , previa eliminazione delle parti non più vigenti, gli artt. 20, 21 della legge n.1570 cit.; 107 della legge n.469cit.; 14, comma 13 della legge n.109/1994.

L'art. 30 prevede l'assegnazione degli alloggi di servizio a titolo gratuito ed a titolo oneroso, in base a quanto disposto dagli articoli 21 della legge 1570 cit.; 129 R.D. n. 699 del 1942; 3 del D.L.n.176/1995, convertito dalla legge n.284/1995; 8 della legge n. 246/2000. Le modalità di assegnazione degli alloggi di servizio sono state disciplinate in un regolamento dell'Amministrazione (D.M. 6 ottobre 2003, n. 296), a cui si è fatto solo un rinvio nel testo per mantenerne in vita la vigenza. Gli articoli 31 e 32 raccolgono le disposizioni esistenti in materia di uniformi ed equipaggiamenti, comprese negli articoli 70 della legge n.1570 cit. e nel capo III del R.D. n. 699 cit., con rinvio per le modalità di attuazione ad un regolamento da emanare con decreto del Ministro dell'interno. L'art. 33

include una nuova previsione, finalizzata a dare rilievo all'attività fino ad ora svolta dall'Associazione nazionale dei vigili del fuoco, che ha rappresentato nella concreta esperienza un forte punto di riferimento con il personale in congedo, in modo da assicurare nel prosieguo forme di collaborazione sempre più attive tra il Dipartimento ed il personale del Corpo in congedo. L'art 34 contiene una disposizione di delegificazione relativa alla successiva fase di attuazione del decreto legislativo.

L'art 35 contiene l'elencazione delle abrogazioni. Le abrogazioni sono state introdotte tenendo presente le disposizioni:

- a) che risultano eliminate per sopravvenuta incompatibilità con l'ordinamento generale e quelle che sono state implicitamente già abrogate da disposizioni di settore o che comunque hanno esaurito i propri effetti;
- b) da abrogare perché riprodotte nel testo del decreto legislativo, o per esigenza di coordinamento formale;
- c) da mantenere transitoriamente in vita fino all'emanazione di una nuova disciplina secondo quanto previsto nel decreto legislativo.

L'art. 36 introduce una norma di rinvio dinamico, necessaria per i numerosi richiami presenti in leggi, regolamenti ed atti amministrativi alle disposizioni riscritte nel decreto legislativo. Il comma 2 conferma la vigenza delle disposizioni contenute in decreti ministeriali o regolamenti, attualmente esistenti, fino all'emanazione dei provvedimenti previsti nel decreto legislativo.

Non derivando dal provvedimento nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, questa Amministrazione non ha predisposto la relazione di cui al 2° comma dell'art. 11 ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.

STRUMENTI ATTUATIVI PREVISTI		
tipo	contenuto	scadenza
(art. 2, co 2) REGOLAMENTO ART. 17, CO. 4BIS L. 400/88	“organizzazione e disciplina degli uffici di livello dirigenziale generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”	
art. 8, co 2) REGOLAMENTO ART. 17, CO. 1 L. 400/88	“requisiti, modalità di reclutamento e impiego, addestramento iniziale, rapporto di servizio e progressione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.	
art. 11 co 2) REGOLAMENTO ART. 17, CO. 1 L. 400/88	“modalità di applicazione e gradazione delle sanzioni da comminare al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”	
art. 16, co 1) REGOLAMENTO ART. 17, CO. 1 L. 400/88	“individuazione delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi”	
art. 16, co 6) REGOLAMENTO ART. 17, CO. 1 L. 400/88	“procedimenti relativi al rilascio del certificato di prevenzione incendi”	
art. 18, co 5) REGOLAMENTO ART. 17, CO. 3 L. 400/88	“disciplina organica dei servizi di vigilanza antincendi e dei compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco”	
art. 21, co 2) REGOLAMENTO ART. 17, CO. 1 L. 400/88	“compiti e funzioni del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione degli incendi”	
art. 22, co 3) REGOLAMENTO ART. 17, CO. 1 L. 400/88	“compiti e funzioni del Comitato tecnico regionale per la prevenzione degli incendi”	
art. 26, co 2) REGOLAMENTO ART. 17, CO. 1 L. 400/88	“individuazione degli aeroporti civili e militari aperti al traffico civile in cui il Corpo nazionale dei vigili del fuoco svolge le attività di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi”	
art. 26, co 5) REGOLAMENTO ART. 17, CO. 1 L. 400/88	“classificazione dei porti ai fini dell’espletamento del servizio antincendio di competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”	
art. 28, co 1) REGOLAMENTO ART. 17, CO. 1	“Norme di amministrazione e contabilità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”	

L. 400/88		
art. 30, co 4) REGOLAMENTO ART. 17, CO. 3 L. 400/88	“criteri, modalità di assegnazione e rilascio degli alloggi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché criteri per il calcolo del canone per gli alloggi a titolo oneroso e per la determinazione degli altri oneri”.	
art. 32, co 2) REGOLAMENTO ART. 17, CO. 3 L. 400/88	“caratteristiche, modalità di conferimento e modalità di uso dei segni di benemerenzza e delle insegne del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.	
art. 34, co 1) REGOLAMENTO ART. 17, CO. 1 L. 400/88	“regolamenti di attuazione del decreto legislativo”	
	E' altresì prevista l'emanazione di decreti ministeriali a cui è rimessa la disciplina di dettaglio, in attuazione del decreto legislativo (artt. 2, co. 2; 15, co. 1 e 2; 16, co. 4; 17, co. 4; 23, co. 2; 25, co. 1; 26, co. 3; 31, co. 3.	

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

a) Ambito dell'intervento; destinatari diretti ed indiretti

Il provvedimento è diretto alla revisione ed al riassetto sistematico della copiosa normativa in materia di ordinamento, funzioni e compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Destinatari diretti sono stessa pubblica Amministrazione proponente, le Istituzioni dello Stato, i titolari delle attività soggette alla disciplina di prevenzione incendi, i cittadini che ricevono l'attività di soccorso tecnico. Destinataria indiretta è l'utenza che beneficia di un sistema maggiormente organico a garanzia dell'assolvimento delle funzioni di salvaguardia della sicurezza dei cittadini.

b) Obiettivi e risultati attesi

1. realizzazione di un corpo normativo funzionale e sistematico, aggiornato sulla base dell'evoluzione dell'ordinamento particolare del Corpo nazionale, della normativa concernente l'organizzazione delle amministrazioni dello Stato, dell'assetto costituzionale delle competenze;
2. abrogazione espressa di un cospicuo numero di disposizioni, risalenti nel tempo, divenute incompatibili con l'ordinamento generale, ovvero implicitamente abrogate da disposizioni di settore o, comunque, inapplicabili in quanto hanno esaurito i propri effetti.

c) Impatto diretto o indiretto sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni.

Il provvedimento non modifica direttamente o indirettamente funzioni e compiti di altre amministrazioni.

d) Impatto sui destinatari diretti.

Il provvedimento riordina una disciplina esistente, in termini di chiarezza e certezza del diritto, ed ha quindi un impatto positivo, quanto atteso, sui destinatari diretti.

e) Impatto sui destinatari indiretti, stima degli effetti immediati e differiti della nuova normativa sulle varie categorie di soggetti interessati

Attraverso il riassetto organico del settore, il provvedimento contribuisce a rendere maggiore chiarezza sulle funzioni e sui compiti che il Corpo nazionale è chiamato a svolgere in relazione alla tutela di valori

fondamentali. Si ritiene che esso comporti indubbi effetti favorevoli su tutte le categorie di soggetti interessati.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

1. Analisi di impatto normativo dell'intervento sulla legislazione vigente e del quadro normativo di riferimento - Ratio dell'intervento

La legge 29 luglio 2003, n.229, legge di semplificazione per il 2001, ha conferito - all'art.11 - la delega al Governo per il riassetto delle disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo i principi fissati dall'art.20 della legge 15 marzo 1997, n.59.

Secondo quanto previsto nei criteri di delega, il provvedimento disciplina l'ordinamento, le funzioni ed i compiti istituzionali del Corpo nazionale. Rimangono esclusi gli aspetti legati alla disciplina del rapporto d'impiego del personale, contenuta nel decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217, emanato in base alla legge delega 30 settembre 2004, n.252

Il testo unifica in forma sistematica ed aggiorna, anche sulla base delle riforme che hanno interessato l'organizzazione del Governo e l'assetto delle competenze legislative statali, di cui al titolo V della Costituzione, un vastissimo ambito normativo che possedeva una propria organicità in epoca risalente, ma che è stato via via modificato con interventi parziali, sovrapposti nel tempo, spesso lasciando in vigore norme originarie.

Il riassetto tende non solo a conferire organicità alla disciplina esistente, ma anche a rendere più evidente e percepibili la funzione ed i compiti svolti dal Corpo nazionale, quale parte integrante e sostanziale del sistema di sicurezza civile statale, diretto al conseguimento degli obiettivi di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.

Il provvedimento è diretto essenzialmente:

- a fissare le norme fondamentali sull'organizzazione del Corpo nazionale, in modo da indicarne la struttura, la collocazione istituzionale nel Ministero dell'interno, le articolazioni periferiche, la distinzione tra la componente permanente e quella volontaria e, per quest'ultima, a determinare la conseguente disciplina;
- a disciplinare le funzioni ed i compiti in relazione alle attività istituzionali di soccorso pubblico, compresa l'attività legata al rischio nucleare, batteriologico, chimico e radiologico, di prevenzione incendi, di difesa civile; per completezza di trattazione è stato altresì previsto un rinvio ai compiti del

Corpo quale componente del *Servizio nazionale di protezione civile* ai sensi dell'art.11 della legge n.225/1994

- a fissare le norme fondamentali in materia, demandando a successivi regolamenti di attuazione la disciplina di dettaglio.

2. Analisi della compatibilità dell'intervento con la normativa comunitaria

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con la normativa comunitaria, ma effettua, ove necessario, il coordinamento con le previsioni comunitarie;

3. Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie e di quelle a statuto speciale.

Non pone alcuna questione di compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, in quanto: a) è diretto a razionalizzare l'organizzazione degli uffici di un organo dello Stato; b) il riassetto delle norme sulle competenze attiene a profili di legislazione esclusiva statale; c) per alcuni aspetti che possono impattare in materie di legislazione concorrente soccorre il metodo della sussidiarietà ed adeguatezza dell'esercizio delle funzioni, dove ricorra la necessità dell'esercizio unitario delle funzioni stesse, preceduto da una fase di concertazione e coordinamento orizzontale.

4. Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali

Non pone alcuna questione di compatibilità con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali, per quanto evidenziato sub. 3, lettera c).

5. Elementi di drafting e linguaggio normativo

a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Non vengono introdotte nuove definizioni normative

b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel provvedimento

E' stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli dello schema di decreto.

c) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Le disposizioni dello schema di decreto contengono effetti abrogativi espliciti.

RELAZIONE TECNICO- FINANZIARIA

Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato. Si tratta infatti di una operazione di raccolta e riassetto di norme già esistenti nell'ordinamento.